

Giudice Sportivo Nazionale

Procedimento n. 01/GSN/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport Bowling

Dott. Lorenzo De Meo

Esaminati gli atti, e in particolare il referto arbitrale redatto dall'UdG Sig. Marcos Dazzani, fatto pervenire alla Segreteria FISB con PEC del 21 giugno 2022 delle ore 11.46, in riferimento al Campionato Italiano Doppio cat. M2^A, tenutosi nei giorni 18 e 19 giugno 2022 presso il Top Bowling di Campodarsego (PD), via Antoniana, 218, 35011, ha emesso la seguente decisione.

Nel predetto referto arbitrale, l'UdG Sig. Marcos Dazzani riferiva che:

“AA 6517 Fabrizio Grandi - Il giocatore è stato squalificato perché al momento del controllo bocce ne mancava una, infatti nella scheda bocce ne aveva dichiarate quattro ma in realtà ne mancava una, detto anche dal giocatore”.

Riferiva altresì che:

“AA 7774 Simone Ispani il giocatore si è sottratto volontariamente al controllo bocce”.

L'UdG quindi squalificava Fabrizio Grandi per la predetta irregolarità; conseguentemente Ispani, trattandosi di Doppio, non poteva comunque competere.

In data 22 giugno 2022, alle ore 22.14, il Sig. Ivan Simonazzi, Presidente di A.S.D. Mandrake Bowling, inviava alla Segreteria FISB la seguente richiesta di chiarimenti in merito alla squalifica:

“Buonasera in occasione del Campionato in oggetto il nostro Doppio Grandi Fabrizio/Ispani Simone, entrato nei 4 finalisti, all'atto del controllo bocce è stato squalificato per irregolarità. Se possibile e per cortesia vi chiederò: 1) Di potere leggere la motivazione precisa che l'Ufficiale di Gara ha scritto sul verbale della manifestazione. 2) Cosa comporta il deferimento agli Organi di Giustizia e Disciplina. Vi ringrazio per quanto potrete rispondermi e mi scuso nell'eventualità che la richiesta non sia pertinente. Saluti Sportivi.”

Ricevuta la segnalazione da parte della segreteria della FISB, mediante la trasmissione dei suddetti documenti, questo Giudice Sportivo Nazionale ha provveduto, con ordinanza del 06 luglio 2022, alla fissazione della data della decisione e informato le parti circa la possibilità di far pervenire ulteriori elementi e informazioni utili ai fini della decisione nel termine assegnato.

In data 13 luglio 2022, alle ore 11.05, il Sig. Ivan Simonazzi, Presidente di A.S.D. Mandrake Bowling, faceva pervenire un'email alla Segreteria FISB contenente le memorie difensive prodotte dai due tesserati in epigrafe e da loro trasmesse all'indirizzo email societario.

Segnatamente, il Sig. Grandi porgeva le proprie scuse per l'accaduto e affermava di *“aver agito con leggerezza nella compilazione della scheda bocce”.*

Giudice Sportivo Nazionale

Il Sig. Ispani, nella propria memoria, affermava *“non ho ritenuto opportuno fare il controllo bocce dopo aver chiesto al giudice federale se sarebbe stata applicata la squalifica. La risposta affermativa portava alla cancellazione di qualsiasi risultato. Perciò inutile perdita di tempo. Visto già il tempo perso un Sabato e una Domenica. Per una regola che purtroppo a mia ignoranza non conoscevo e a mio parere non tanto giusta. Ma le regole sono regole. Per quello che riguarda il giudice federale che tra l'altro fa parte del mio club mi è dispiaciuto che non abbia interpellato l'organizzatore del torneo fisb ma abbia deciso così senza cercare una soluzione che sicuramente avrebbe portato alla squalifica ma digerita un pochino meglio...”*.

Tanto premesso

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

RITENUTO

Istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda,

ESAMINATE

le memorie tempestivamente depositate dai due tesserati in epigrafe,

ATTESO CHE

la fattispecie rientra per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta, con contestuali motivi, la seguente,

DECISIONE

All'atto del controllo bocce, l'UdG Marcos Dazzani riscontrava che l'atleta Fabrizio Grandi non presentava una delle quattro bocce dichiarata nella scheda bocce.

L'UdG Marcos Dazzani, pertanto, riscontrava la violazione dell'art. 6 lett. e) del Regolamento Tecnico Sportivo 2022 FISB e applicava la sanzione dell'esclusione dell'atleta dalla classifica, giacché la mancata presentazione al controllo anche di una sola palla dichiarata nella scheda bocce equivale ad una boccia irregolare. Lo stesso art. 6 del Regolamento Tecnico Sportivo 2022 FISB prevede che l'uso di attrezzatura non regolare comporta sanzioni, *in primis* l'espulsione dalla competizione.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo Nazionale, preso atto del comportamento posto in essere dall'atleta Grandi, tenuto conto che lo stesso aveva già subito l'espulsione dalla competizione, ritiene di irrogare a carico dell'atleta Fabrizio Grandi la sanzione della ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 6 lett. e) del Regolamento Tecnico Sportivo 2022 FISB per non aver presentato al controllo una palla presente nella scheda bocce.

Come detto, in seguito all'esclusione del compagno di Doppio, l'atleta Simone Ispani si rifiutava di sottoporre al controllo dell'UdG Marcos Dazzani le palle indicate nella propria scheda bocce,

Giudice Sportivo Nazionale

adducendo che –stante l'automatica esclusione dalla competizione– il controllo stesso rappresentasse esclusivamente una perdita di tempo.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo Nazionale, preso atto del comportamento posto in essere dall'atleta Ispani, tenuto conto che l'espulsione del compagno di Doppio non assurge a esimente, ma semmai configura una circostanza attenuante, poiché di fatto lo stesso Ispani, suo malgrado, era già fuori dalla competizione per l'espulsione di Grandi, ritiene di irrogare a carico dell'atleta Simone Ispani la sanzione della ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 6 lett. e) del Regolamento Tecnico Sportivo 2022 FISB per non aver presentato al controllo alcuna palla presente nella scheda bocce.

P.Q.M.

Dichiara l'atleta Fabrizio Grandi responsabile della violazione a lui contestata e lo sanziona con l'ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Dichiara l'atleta Simone Ispani responsabile della violazione a lui contestata e lo sanziona con l'ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per di comunicare il presente provvedimento ai tesserati Fabrizio Grandi e Simone Ispani, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, presso la sede della società di appartenenza, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito federale.

Milano, 15 luglio 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Lorenzo De Meo

